

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'ASL AL E LA DIOCESI DI TORTONA – CENTRO PAOLO VI ONLUS DI TORTONA PER L'UTILIZZO DI POSTI DELLA STRUTTURA SANITARIA EXTRA OSPEDALIERA PER PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE IN ETÀ EVOLUTIVA SITA IN CASALNOCETO - PERIODO GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2026

TRA

L'ASL AL con sede legale in Alessandria, Via Venezia n. 6, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata per delega dal Direttore del Distretto NOVI LIGURE - TORTONA, Dr. Claudio SASSO;

E

la Struttura Sanitaria extra ospedaliera per patologie neuropsichiatriche in età evolutiva sita IN CASALNOCETO - Via G. Lugano n. 40 - CF 94007200069 e P.IVA 01829840063 - di cui titolare dell'autorizzazione al funzionamento e responsabile della Gestione è la società DIOCESI DI TORTONA – CENTRO PAOLO VI ONLUS con sede legale in Piazza Duomo n. 12 a TORTONA (AL) legalmente rappresentata dal Procuratore Speciale GIANCARLO MARIA ALBINI, nato a LUNGAVILLA (PV) il 30/01/1954 C.F.LBNGCR54A30B387E - di seguito denominata Ente si stipula e si conviene quanto segue:

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 43 – 23753 del 29/12/1997 e s.m.i. il Centro PAOLO VI è stato autorizzato ed accreditato provvisoriamente quale centro già convenzionato ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 833/1978;
- con D.G.R. n. 45 – 1314 del 13/11/2000 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di riorganizzazione delle attività svolte dal Centro di Riabilitazione PAOLO VI di Casalnoceto ed ha accreditato provvisoriamente l'attività residenziale della struttura fino all'adozione del provvedimento di conferma consentendo il funzionamento del presidio in via transitoria al fine di consentire il proseguimento dell'attività e la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi progettuali;
- con Determinazione della Regione Piemonte n. 428 del 13/11/2001 è stato confermato per il Centro PAOLO VI di Casalnoceto l'accreditamento provvisorio quale centro di riabilitazione extraospedaliera per soggetti in età evolutiva fino alla data dell'accreditamento definitivo ai sensi del D.P.R. 10/01/1997;
- con D.G.R. n. 56 – 1363 del 29/12/2010 è stato approvato l'allegato A) contenente, ad integrazione della D.C.R. n. 616 – 3149/2000 e s.m.i., i criteri organizzativi e funzionali per la realizzazione da parte del Centro PAOLO IV di Casalnoceto, quale riconversione in struttura sanitaria extra ospedaliera per le patologie neuropsichiatriche in età evolutiva;
- con D.G.R. n. 46 – 8657 del 29/03/2019 sono stati approvati:
 - a) i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali delle strutture previste nella proposta di riconversione di cui alla D.G.R. n. 56 – 1363 del 29/12/2010;
 - b) approvata il progetto sperimentale di riconversione del Centro PAOLO VI di Casalnoceto per percorsi assistenziali ad alta intensità terapeutico riabilitativa in età evolutiva per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di accreditamento;
- con Determinazione della Regione Piemonte n. 272 del 18/04/2024, sulla base delle verifiche espletate ai sensi della D.G.R. n. 46 – 8657 del 29/03/2019, il Centro PAOLO VI è stato autorizzato e accreditato quale struttura sanitaria extra ospedaliera per patologie neuropsichiatriche in età evolutiva, con la connotazione di progetto sperimentale di intervento per percorsi assistenziali ad alta intensità terapeutico riabilitativa in età evolutiva per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di accreditamento dando mandato alla Commissione di Vigilanza dell'ASL AL e all'A.R.P.A. di procedere alla verifica dei requisiti autorizzativi ed accreditamento;

- con deliberazione D.G. del 5/03/2026 n. 257, l'ASL AL ha espresso parere favorevole sul mantenimento dei requisiti previsti dalle normative vigenti per la Struttura Sanitaria extra ospedaliera per patologie neuropsichiatriche in età evolutiva del Centro PAOLO VI di Casalnoceto così come segue:

- **Unità di Pronto Accoglienza (U.P.A.)** – n. 10 posti residenziali;
 - **Unità di Attività terapeutico Riabilitativa** – n. 70 posti residenziali di cui
 - A) disturbi psicopatologici – n. 40 posti letto;
 - B) Pre – dimissioni – n. 10 posti letto;;
 - C) Gravi patologie neuromotorie – n. 20 posti letto
- per un totale di 80 posti letto residenziali;
- **Attività ambulatoriale:** Ambulatorio terapeutica riabilitativa;

- L'A.S.L. AL intende avvalersi dei presidi sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della normativa di riferimento sopra richiamata nota alle parti e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. L'A.S.L. AL si avvale della Struttura Sanitaria extra ospedaliera per patologie neuropsichiatriche in età evolutiva nel prosieguo semplicemente indicato come presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale sanitaria per la tipologia di utenza sopra specificata.
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su

specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL AL può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL AL può, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa per il periodo GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2026 è così determinata

- **Unità di Pronta Accoglienza (U.P.A.)** – € 301,18 pro/die;
- **Unità di Attività terapeutico Riabilitativa** – € 300,15 pro/die;
- A) disturbi psicopatologici
- B) Pre – dimissioni
- C) Gravi patologie neuromotorie
- **Attività ambulatoriale:** Ambulatorio terapeutica riabilitativa -€ 36,41 a trattamento;

purché rispettati i parametri gestionali indicati nella vigente normativa in materia.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la retta così come descritto al punto sub 1).

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.

3. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalla struttura, qualora non incluse nella tariffa residenziale e/o semiresidenziale pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento, il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza. Nel caso l'assistito decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata in premessa richiamata. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 4.

5. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto dei requisiti gestionali previsti dalla normativa di riferimento dianzi richiamata.

6. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

7. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. AL nei limiti previsti dalla normativa regionale.

In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio - dall' ASL AL in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza.

Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C.C..

8. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

9. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. AL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

10. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente.

Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. AL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria.
- 1 bis. Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale;
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. AL e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo socio - sanitario.
all'A.S.L. AL, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.E.I. (Piano Educativo Individuale).
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. AL, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Procuratore Speciale della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. AL.
Per quello che attiene alle assenze per periodi di rientro al domicilio dell'assistito la tariffa riconosciuta è:
 - retta intera fino a 5 giorni consecutivi di assenza;
 - dal 6° al 40° giorno consecutivo di assenza la quota sanitaria della retta viene ridotta al 50%;
 - oltre il 40° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere opportunamente rivalutato dall'U.M.V.D.
Per quello che attiene alle assenze per ricovero temporaneo in strutture sanitarie, viene riconosciuta una retta da definirsi in relazione al carico assistenziale derivante.
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in altre strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio sanitario provveda a fornirla, l'ASL riconosce al Presidio una retta posta a loro carico da definirsi in relazione al carico assistenziale derivante.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in altre strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalla normativa di riferimento.
7. L'assistenza farmaceutica è garantita dall'ASL AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.E.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 8 – Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. AL accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Procuratore Speciale a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL AL in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 – Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. AL; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 – Durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° GENNAIO 2026 e avrà durata fino al 31 DICEMBRE 2026 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in più copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11 - Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso. L'Ente DIOCESI DI TORTONA – CENTRO PAOLO VI ONLUS L'ente Diocesi di Tortona è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – comma 5 – D. Lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto,

lì _____

IL PROCURATORE SPECIALE DELLA
STRUTTURA SANITARIA CENTRO PAOLO VI

Ing. ALBINI Giancarlo Maria

IL DIRETTORE DISTRETTO NOVI LIGURE -
TORTONA

Dr. SASSO Claudio